

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

## “Area 30 – Lungolago G. Argenti”

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) denominata “Area 30 – Lungolago G. Argenti” regolando le modalità di accesso, circolazione e sosta dei veicoli all’interno dell’area interessata.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati, che ne definiscono gli aspetti operativi, tecnici e procedurali:

- Allegato A – Categorie autorizzate e modalità di accesso;
- Allegato B – Fasce orarie e regimi di attivazione;
- Allegato C – Procedura per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni;
- Allegato D – Schema tecnico di funzionamento del sistema di controllo accessi;
- Allegato E – Gestione delle emergenze e delle situazioni straordinarie;
- Allegato F – Regole di sicurezza e comportamento all’interno della ZTL.

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate e applicate in modo coordinato con i suddetti allegati.

In particolare, il Regolamento definisce le categorie di veicoli ammessi, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, il funzionamento del sistema automatizzato di controllo degli accessi, nonché i divieti e le limitazioni posti a tutela della corretta fruizione dello spazio pubblico.

L’accesso alla ZTL implica piena assunzione di responsabilità da parte dell’utente in ordine al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento sono integrate dagli Allegati A, B, C, D, E ed F, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne disciplinano gli aspetti operativi, tecnici e procedurali.

#### Art. 2 – Finalità e interesse pubblico prevalente

L’istituzione della ZTL si inserisce nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, con particolare riferimento all’intervento di riqualificazione del Lungolago G. Argenti finanziato con risorse pubbliche, anche nell’ambito del PNRR.

Le limitazioni alla circolazione veicolare sono finalizzate alla tutela e conservazione delle opere realizzate, alla salvaguardia della sicurezza della circolazione, alla riduzione dell’impatto del traffico in un contesto di elevato pregio paesaggistico e alla promozione di una fruizione sostenibile dell’area.

Le misure di regolazione della circolazione sono altresì finalizzate alla tutela dell’investimento pubblico realizzato, anche ai fini del rispetto degli obblighi connessi al finanziamento PNRR.

Tali misure si configurano come necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti e sono adottate nel rispetto del principio di contemperamento tra libertà di circolazione e tutela dell'interesse pubblico generale, che, nel caso di specie, assume carattere prevalente rispetto agli interessi individuali di accesso veicolare non qualificato.

### **Art. 3 – Natura e funzione pubblica della ZTL**

La ZTL del Lungolago G. Argenti costituisce uno strumento di regolazione della mobilità urbana finalizzato alla tutela di un'area caratterizzata da rilevanti interessi pubblici, sotto il profilo ambientale, paesaggistico, funzionale e turistico.

La disciplina degli accessi è funzionale alla conservazione dell'infrastruttura pubblica realizzata, alla prevenzione di fenomeni di degrado derivanti da un uso non controllato dello spazio urbano e alla garanzia di condizioni di sicurezza per l'utenza debole.

L'accesso veicolare all'area non costituisce un diritto generalizzato, ma è subordinato alla verifica di specifici presupposti e al rilascio di apposita autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dall'Allegato C – Procedura autorizzazioni.

### **Art. 4 – Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), del D.lgs. 267/2000, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sistemi di controllo elettronico degli accessi e delle disposizioni relative agli interventi finanziati con fondi pubblici, ivi compresi quelli riconducibili al PNRR.

### **Art. 5 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si intende per ZTL l'area urbana in cui l'accesso e la circolazione sono consentiti esclusivamente a determinate categorie di veicoli autorizzati

- per sistema di controllo accessi l'insieme dei dispositivi tecnologici e meccanici destinati alla regolazione degli ingressi;
- per whitelist l'elenco delle targhe autorizzate;
- per dissuasore retrattile il dispositivo automatico a scomparsa idoneo a impedire il transito dei veicoli non autorizzati.

Tutti disciplinati nell'Allegato D – Schema tecnico di funzionamento.

## **TITOLO II – PERIMETRAZIONE E REGIME DELLA ZTL**

### **Art. 6 – Perimetro della ZTL**

La ZTL interessa il tratto del Lungolago G. Argenti come individuato negli elaborati progettuali approvati. I punti di accesso sono identificati mediante varchi fisici dotati di sistemi di controllo automatizzato e adeguatamente segnalati.

### **Art. 7 – Regime di attivazione**

La ZTL è attiva in modalità continuativa 24 ore su 24. L'accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dall'Allegato A – Categorie autorizzate.

Le fasce orarie e le eventuali articolazioni operative sono disciplinate nell'Allegato B – Fasce orarie e regimi di attivazione.

Il regime di ZTL permane in ogni caso vigente anche in presenza di eventuali disfunzioni temporanee del sistema di controllo accessi.

Le disposizioni relative alle deroghe e alle autorizzazioni sono interpretate in senso restrittivo, in quanto eccezioni al regime ordinario di limitazione della circolazione.

Tutto secondo quanto previsto dagli Allegati A e B.

## **TITOLO III – SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI**

### **Art. 8 – Struttura e caratteristiche del sistema**

Il controllo degli accessi avviene mediante un sistema automatizzato integrato, costituito da dissuasori retrattili, dispositivi di lettura automatica delle targhe, sensori di rilevamento veicolare e centrale di gestione informatizzata dettagliatamente descritti nell'Allegato D – Schema tecnico di funzionamento.

Il sistema è dotato di dispositivi di sicurezza e gestione delle emergenze secondo quanto previsto negli Allegati E e F.

### **Art. 9 – Modalità di funzionamento**

L'accesso all'area è subordinato al riconoscimento automatico della targa del veicolo. In caso di esito positivo del controllo, il sistema consente l'abbassamento del dissuasore e il transito del veicolo; in caso contrario, l'accesso è impedito.

### **Art. 10 – Sicurezza del sistema**

Il sistema è dotato di dispositivi idonei a garantire la sicurezza del transito e a prevenire situazioni di rischio. In caso di guasto o interruzione dell'alimentazione elettrica, i dissuasori assumono automaticamente posizione abbassata al fine di garantire la sicurezza e la continuità della circolazione, come dettagliato nell'Allegato E – Gestione emergenze, nonché di regole di utilizzo e comportamento stabilite nell'Allegato F – Regole di sicurezza.

## **TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI**

### **Art. 11 – Principio generale**

L'accesso alla ZTL è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, previa registrazione della targa nel sistema di controllo.

L'accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e dagli Allegati A e C.

### **Art. 12 – Residenti**

Ai residenti nell'area ZTL è consentito l'accesso mediante autorizzazione permanente associata alla targa, nel limite di un veicolo per ciascun residente titolare di patente di guida valida, fermo restando l'obbligo di comunicare eventuali variazioni.

#### **Art. 13 – Attività economiche e fornitori**

Le attività economiche possono richiedere autorizzazioni per i propri veicoli e per quelli dei fornitori, previa comunicazione della targa. I fornitori possono accedere esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 09:30, limitatamente al tempo necessario per le operazioni di carico e scarico.

I veicoli ammessi devono avere massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Le fasce orarie e le condizioni operative sono disciplinate negli Allegati A e B.

L'accesso per operazioni di carico e scarico non consente in alcun caso la permanenza nell'area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

#### **Art. 14 – Servizi essenziali e forniture speciali**

I veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, quali raccolta rifiuti, manutenzione reti e interventi urgenti, possono accedere anche al di fuori della fascia oraria ordinaria, previa autorizzazione o registrazione nel sistema.

### **TITOLO V – DIVIETI E LIMITAZIONI**

#### **Art. 15 – Divieto di sosta e uso improprio**

All'interno della ZTL è vietata la sosta e il parcheggio su suolo pubblico, salvo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il divieto è posto a tutela della funzione pubblica dell'area e al fine di evitare fenomeni di occupazione impropria dello spazio, incompatibili con la destinazione della ZTL.

I comportamenti vietati sono disciplinati nell'Allegato F.

#### **Art. 16 – Divieti specifici**

È vietato accedere senza autorizzazione, utilizzare la ZTL come area di parcheggio, transitare con dissuasore in movimento o utilizzare impropriamente le autorizzazioni rilasciate.

### **TITOLO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Polizia Locale a seguito di istruttoria e si perfezionano mediante inserimento della targa nel sistema informatizzato.

Le autorizzazioni non costituiscono in alcun caso diritto acquisito all'accesso permanente, ma sono subordinate al permanere dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Le modalità di rilascio, gestione e controllo delle autorizzazioni sono disciplinate nell'Allegato C.

#### **Art. 18 – Revoca e decadenza**

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di uso improprio, dichiarazioni non veritiere o perdita dei requisiti.

#### **Art. 19 – Controlli**

I controlli sono effettuati dalla Polizia Locale mediante il sistema descritto nell'Allegato D e secondo quanto altro dallo stesso disposto.

### **TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 20 – Accertamento delle violazioni**

Le violazioni sono accertate mediante sistemi elettronici omologati/approvati e controlli da parte della Polizia Locale.

Le ipotesi e le modalità di sospensione e revoca sono disciplinate nell'Allegato C, nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo.

#### **Art. 21 – Sanzioni**

Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 – Attuazione**

L'attuazione del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti, ciascuno per quanto di competenza.

#### **Art. 23 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e della successiva attivazione del sistema ZTL;

#### **Art. 24 – Clausola generale di salvaguardia**

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Eventuali situazioni non espressamente disciplinate sono valutate dall'Amministrazione in coerenza con le finalità di tutela dell'interesse pubblico di cui all'art. 2.

Resta fermo che le deroghe non possono compromettere la sicurezza della circolazione né la tutela dell'infrastruttura.